Considerando che l'esame dell'evoluzione stagionale dei corsi dei mandarini dimostra che, fatta eccezione per quelli di novembre, essi presentano una relativa stabilità durante tutta la campagna ; che è quindi opportuno fissare un prezzo di riferimento valevole per novembre e un prezzo di riferimento unico per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio ;

Considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione degli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prezzi di riferimento valevoli per i mandarini, clementine, satsumas e wilkings (voce 08.02 B della tariffa doganale comune), espressi in unità di conto per 100 kg netto, sono fissati, per i prodotti della categoria I prevista nelle norme comuni di qualità, come segue :

Novembre :	17,8
Dicembre :	15,1
Gennaio :	15,1
Febbraio :	15,1
Marzo :	—

Articolo 2

Per il calcolo del prezzo d'entrata, ai corsi delle clementine, satsumas e wilkings, importati in provenienza dai paesi terzi, si applica un coefficiente di :

— 0,80 per novembre,
— 0,75 per dicembre, gennaio e febbraio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1966 ed è applicabile fino al 30 settembre 1967.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1966.

Per la Commissione
Il Presidente
Walter HALLSTEIN

REGOLAMENTO N. 154/66/CEE DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 1966
che fissa l'importo supplementare applicabile all'importazione di prodotti dell'avicoltura in provenienza dai paesi terzi, e abroga il regolamento n. 109

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1) e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Visto il regolamento n. 22 relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (2) e in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,

Considerando che, allo scopo di evitare delle perturbazioni nel commercio dei prodotti contemplati dai regolamenti nn. 21 e 22, dovute ad offerte, provenienti da paesi terzi, a prezzi inferiori al prezzo limite, i prelievi stabiliti in base all'articolo 4 dei regolamenti nn. 21 e 22 ed eventualmente diminuiti a norma dell'articolo 5 dei suddetti regolamenti, devono essere aumentati in ciascuno Stato membro di un importo corrispondente alla differenza tra il prezzo d'offerta franco-frontiera ed il prezzo limite ;

Considerando che, per poter stabilire un importo supplementare unitario per le varie qualità di ciascun prodotto, è opportuno definire il prezzo d'offerta franco-frontiera come il prezzo di una determinata qualità ;

(1) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 953/62.
(2) GU n. 30 del 20. 4. 1962, pag. 959/62.

Considerando che, per poter determinare il prezzo d'offerta il più esattamente possibile, è opportuno prendere in considerazione, in particolare, le indicazioni contenute nei documenti doganali, nonché i prezzi di mercato praticati negli Stati membri e nei paesi terzi ;

Considerando che il regolamento n. 109 (1) ha previsto fino ad oggi la riscossione di un importo supplementare uniforme per evitare la fissazione di molteplici importi supplementari che avrebbe reso difficile l'applicazione del regime dei prelievi instaurato dai regolamenti nn. 21 e 22 ; che è opportuno mantenere questa regola introducendo tuttavia una deroga, se uno o più paesi terzi esportano il prodotto a un prezzo anormalmente basso, al di sotto del prezzo praticato dagli altri paesi terzi ;

Considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo capoverso dei regolamenti nn. 21 e 22, non viene determinato un importo supplementare nei confronti dei paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico ; che tale determinazione può essere effettuata soltanto in modo uniforme per tutte le importazioni a destinazione di tutti gli Stati membri e pertanto soltanto nell'ambito di una procedura comunitaria ;

Considerando che l'importo supplementare deve essere determinato in un primo tempo dallo Stato membro importatore ; che, tuttavia, è necessario provvedere affinché vengano prese al più presto delle misure comuni intese, in particolare, a rendere possibile il controllo della procedura adottata dallo Stato membro interessato ;

Considerando che l'importo supplementare deve essere riscosso dallo Stato membro importatore ;

Considerando che è opportuno limitare la durata di validità del regime previsto dal presente regolamento al periodo necessario a constatarne gli effetti sugli scambi con i paesi terzi ;

Considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Il prezzo d'offerta franco-frontiera nel senso dell'articolo 6, paragrafo 3, dei regolamenti nn. 21 e 22 — in appresso denominato prezzo d'offerta — è il prezzo praticato per i prodotti di qualità mercantile.

2. Il prezzo d'offerta è determinato tenendo conto in particolare :

a) del prezzo indicato nei documenti doganali che accompagnano il prodotto importato e relativo a quantità rappresentative,

b) degli altri dati relativi ai prezzi applicati dai paesi terzi all'esportazione,

c) dei prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi,

d) dei prezzi praticati sui mercati rappresentativi nei paesi terzi.

3. Il prezzo d'offerta è determinato per tutte le importazioni in provenienza da tutti i paesi terzi.

Tuttavia, se le esportazioni di uno o più paesi terzi si effettuano a prezzi anormalmente bassi, al di sotto dei prezzi praticati dagli altri paesi terzi, un secondo prezzo di offerta è determinato per le esportazioni di questi altri paesi.

Articolo 2

È fissato un importo supplementare quando il prezzo d'offerta scende al di sotto del prezzo limite. Tale importo è modificato in caso di variazione del prezzo d'offerta. Esso viene soppresso qualora si constati che il prezzo d'offerta è pari o superiore al prezzo limite.

Articolo 3

1. L'importo supplementare corrisponde alla differenza tra il prezzo d'offerta e il prezzo limite stabilito a norma dell'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22.

2. L'importo supplementare è identico, per unità quantitativa, per tutte le importazioni di un determinato prodotto, originarie di certi paesi terzi o in provenienza dai paesi terzi, secondo il caso, per le quali è stato determinato lo stesso prezzo d'offerta ai sensi dell'articolo 1.

Articolo 4

L'importo supplementare non è determinato per le importazioni in provenienza dai paesi terzi che siano disposti a garantire, e siano in grado di farlo, che il prezzo applicato all'importazione in provenienza dai loro territori non sarà inferiore al prezzo limite e che sarà evitata ogni deviazione di traffico.

Tali paesi sono determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 17 dei regolamenti nn. 21 e 22.

(1) GU n. 67 del 30. 7. 1962, pag. 1939/62.

Articolo 5

1. Fino all'adozione di misure comuni, l'importo supplementare viene determinato dallo Stato membro importatore. Tale importo, unitamente ai dati in base ai quali è stato determinato, deve essere comunicato immediatamente alla Commissione per telescrivente e agli altri Stati membri.

2. L'importo supplementare viene riscosso dallo Stato membro importatore.

Articolo 6

Le misure comuni vengono adottate applicando la procedura di cui all'articolo 17 dei regolamenti nn. 21 e 22. In particolare viene deciso se l'importo supplementare eventualmente determinato da uno Stato membro debba essere mantenuto, modificato o soppresso.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione procedono regolarmente al controllo dei dati sui quali è basata la determinazione dell'importo supplementare.

Gli Stati membri trasmettono regolarmente alla Commissione i dati relativi alle importazioni e le informazioni necessarie alla valutazione dell'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi.

Articolo 8

Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per evitare qualsiasi deviazione di traffico.

Articolo 9

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* ed è applicabile fino al 30 giugno 1967.

2. È abrogato il regolamento n. 109 della Commissione relativo alla determinazione dell'importo supplementare previsto dall'articolo 7 del regolamento n. 20 del Consiglio e dall'articolo 6 dei regolamenti nn. 21 e 22 del Consiglio.

Le disposizioni prese in applicazione del regolamento n. 109 rimangono in vigore in quanto compatibili con le disposizioni del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1966.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN